

Statuto Arcilesbica Associazione Nazionale

Approvato dal 5° Congresso, Firenze 12, 13 e 14 Dicembre 2008

TITOLO I: DEFINIZIONE E FINALITÀ

ART. 1: DENOMINAZIONE - FINALITÀ - DURATA

ARCILESBICA è un'Associazione nazionale, politica e culturale, esclusivamente femminile. ARCILESBICA è un'Associazione lesbica, femminista, democratica, laica, pacifista, apartitica, antifascista, antirazzista, antiproibizionista, multiethnica, altermondialista, anche di volontariato, e non persegue scopi di lucro.

ARCILESBICA persegue la finalità di combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche e delle persone omosessuali e transgender, di rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento dei loro diritti civili, di dare visibilità, sul piano politico, culturale e dei diritti, alle lesbiche e alle persone omosessuali e transgender, promuovendone l'affermazione e la diffusione della cultura. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART 2: AFFILIAZIONE AD ARCI

ARCILESBICA è affiliata ad Arci e dichiara di condividerne le finalità e di recepire i contenuti del suo Statuto.

ART. 3: SCOPI - OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro, aderisce ad ARCI FEDERAZIONE e ARCI NUOVA

ASSOCIAZIONE, e si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

A) far esistere un soggetto politico capace di operare nella realtà e sulla scena politica del Paese in maniera chiara ed autorevole, per esprimere nella società la libertà dalle costrizioni di genere, dispiegando un'azione concreta e visibile. Uno strumento credibile di difesa per tutte le lesbiche in grado di intervenire con ogni mezzo a disposizione su tutto quello che determina le condizioni dell'esistenza delle lesbiche, delle persone omosessuali e transgender;

B) diffondere ovunque visibilità, socialità, solidarietà fra le lesbiche, per esprimere la scelta lesbica, individuale e collettiva, in ogni luogo che la neghi o che non la preveda e lanciare un'offensiva culturale e politica contro l'eterosessualità obbligatoria e contro il sessismo;

C) connettere le rivendicazioni lesbiche alle rivendicazioni di altri soggetti in lotta per

l'emancipazione, secondo un progetto generale di liberazione dal dominio, e promuovere un movimento lesbico cosciente ed incisivo, impegnato nella trasformazione della vita associata nel segno della libertà, del rispetto, del benessere, della convivenza, che sappia dialogare e cooperare con gli altri movimenti impegnati a cambiare l'iniquo patto sociale e sessuale;

D) diffondersi capillarmente sul territorio come presenza attiva, anche promuovendo la collaborazione con gay e trans a livello dei circoli ed associazioni locali, e creare nuovi spazi alla socializzazione e all'incontro, che siano nello stesso tempo il luogo dell'attivismo e della partecipazione, dove costruire e rilanciare progetti ed occasioni di scambio, elaborando e diffondendo cultura ed informazioni che riguardano la comunità lesbica; e a tal fine aprire vertenze con le istituzioni per difendere e potenziare gli spazi dell'aggregazione e della politica delle lesbiche;

E) far sì che le lesbiche diventino soggetti di diritti, realizzandone la piena cittadinanza, sia in quanto singole, sia in quanto coppie, sia in quanto associate; e ciò attivandosi al fine di ottenere l'approvazione di leggi a favore delle libertà civili, contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, appoggiando le proposte di legge in tal senso con manifestazioni, raccolte di firme e quant'altro risulti necessario; attivarsi al fine di ottenere che il Parlamento italiano recepisca nella sua interezza le direttive della Risoluzione di Strasburgo dell' 8 febbraio 1994 sulla parità dei diritti dei cittadini omosessuali;

F) rilanciare e ampliare il dibattito in tema di maternità indipendente, rivendicando per le lesbiche che lo desiderano l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita, l'adozione e l'affidamento dei minori; promuovere anche la pratica dell'autoinseminazione;

G) attivarsi affinché le leggi tutelino l'autodeterminazione di tutte le donne sul proprio corpo, aprendo un dibattito sull'attuale normativa riguardante la violenza sessuale, stimolando le istituzioni ad attuare interventi di carattere preventivo e non solo punitivo nei confronti della violenza sulle donne;

H) attivare una politica di promozione culturale e civile a tutti i livelli, sostenendo e diffondendo ogni forma di espressione artistica e culturale realizzata dalle donne, e in particolare dalle lesbiche, attraverso dibattiti, seminari, convegni, pubblicazioni, divulgazione del patrimonio librario e documentario, e quant'altro sia necessario per intervenire in maniera costante e capillare nell'ambito dell'elaborazione e della trasmissione della cultura lesbica;

I) impegnarsi a far garantire il pieno diritto alla salute ed al benessere psicofisico delle lesbiche, rivendicando la presenza di una Sanità accessibile a tutte le lesbiche, con operatori preparati ed aperti al rapporto con le fruitrici lesbiche, richiedendo finanziamenti presso Enti pubblici e non, per realizzare progetti quali consultori con personale appositamente formato, convenzioni con personale specializzato in cliniche ed ospedali. Inoltre promuovere campagne di informazione e di prevenzione sulle malattie a trasmissione sessuale fra cui l'HIV ed altre malattie che colpiscono particolarmente la popolazione femminile tra cui il tumore al seno;

J) premere sulle istituzioni locali e centrali per un'apertura in direzione dei bisogni delle lesbiche e delle persone omosessuali e transgender;

K) produrre proposte, sul piano politico ma anche legislativo, con le

quali interloquire con le istituzioni, i partiti, i sindacati;

L) utilizzare le sedi dell'Associazione e degli enti ad essa aderenti, nonché i pubblici locali, per lo svolgimento di attività politiche, aggregative, ricreative e ludiche, tra cui giochi, tornei, feste, compresa la consumazione di alimenti e bevande.

ART. 4: SEGNI DISTINTIVI

ARCILESBICA sceglie tale denominazione come la propria, e adotta quale marchio una farfalla con all'interno il doppio simbolo di Venere.

L'uso della denominazione e del marchio è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di ARCILESBICA, mentre è obbligo delle associazioni affiliate e delle singole socie di fare della denominazione e del marchio un uso in armonia con i valori e le finalità espresse dal presente Statuto.

TITOLO II: ADESIONI E PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA

ART. 5: ADESIONI AD ARCILESBICA

Il numero delle socie è illimitato. Possono aderire ad ARCILESBICA: le singole individue, i collettivi, i circoli, le associazioni, i club, e tutti i tipi di enti, purché femminili e organizzati in forma autogestita e democratica. Le associate dei circoli territoriali aderenti sono socie dell'Associazione Nazionale ARCILESBICA. Ciascun ente dovrà fare richiesta di adesione ad ARCILESBICA Nazionale, rivolgendo la propria domanda alla Segreteria, che nel termine di 30 giorni dovrà comunicare la risposta. L'adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e l'adozione della tessera sociale dell'Associazione. La violazione delle norme del presente Statuto può essere motivo di revoca dell'affiliazione dell'ente o dell'esclusione da ARCILESBICA della socia. Gli enti che aderiscono ad ARCILESBICA sono retti da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

ARCILESBICA è un'associazione che intende disciplinarsi, sia nella sua struttura nazionale che nelle emanazioni territoriali, attraverso il rispetto autentico dei principi di democrazia e trasparenza. A questo scopo si richiede che l'elezione degli organi direttivi, di garanzia e di controllo, nazionali e territoriali, venga effettuata (elettorato attivo) da soggetti che hanno aderito all'associazione da almeno 2 mesi, a favore di soggetti (elettorato passivo) che abbiano aderito all'associazione da almeno 4 mesi.

Ciascun ente affiliato può decidere di condividere gli spazi a propria disposizione con altri gruppi, anche misti, prevedendo inoltre, nel proprio regolamento interno, la facoltà di rivolgere le proprie attività ad un pubblico misto o solo femminile.

A garanzia dell'autonomia di ARCILESBICA, che all'articolo 1 del presente Statuto si definisce tra l'altro un'associazione apartitica, è stabilita l'incompatibilità tra incarichi elettivi in ARCILESBICA, sia a livello locale che nazionale, e incarichi di partito, dalle candidature elettorali ai ruoli di responsabilità politica nei partiti. Nel caso una socia si trovi a ricoprire un incarico elettivo in ARCILESBICA, ella decade automaticamente dall'incarico, ma non dalla qualifica di socia, qualora accetti una candidatura elettorale o una responsabilità politica in un partito.

ART. 6: TESSERAMENTO

ARCILESBICA ha una propria tessera associativa, con validità annuale. La qualifica di socia si ottiene mediante il versamento della quota associativa annuale, effettuato o direttamente ad ARCILESBICA Nazionale o agli enti ad essa aderenti.

TITOLO III: DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE

ART. 7: DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Può diventare socia colei che si riconosce nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza etnica o religiosa, cittadinanza, professione, orientamento sessuale. Le associate hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione e promuovere attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione;
- c) discutere all'interno di ArciLesbica una linea politica divergente da quella scelta dal Congresso e dall'Assemblea Nazionale, al fine di rendere permanente la dialettica politica dell'Associazione nazionale, fermo restando l'obbligo ad attenersi alle decisioni del Congresso e dell'Assemblea Nazionale, nelle attività esterne all'Associazione stessa;
- d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
- e) eleggere gli organi di direzione, di garanzia e di controllo, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato, e ad essere elette negli stessi con i limiti indicati nel precedente art. 5;
- f) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione; la socia o l'ente recedente non ha diritto al rimborso o alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8: DOVERI DELLE ASSOCIATE

Tutte le socie sono tenute a:

- a) osservare lo Statuto e ogni altro Regolamento e/o deliberazione emanati dagli organi dirigenti;

b) far conoscere e affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;

c) risolvere eventuali questioni controverse appellandosi al Collegio delle Garanti e/o al Collegio delle Revisore dei Conti, in base alle rispettive competenze;

d) non esercitare, pena la decadenza, attività che arrechino pregiudizio, anche morale, agli interessi di ARCILESBICA, come l'adesione a Circoli, Federazioni, Associazioni, Enti, che perseguono scopi contrari o incompatibili con le attività e le finalità di ARCILESBICA;

e) le Socie riunite in Circolo sono tenute a trasmettere alla Segreteria Nazionale un resoconto annuale sul proprio tesseramento e a corrispondere la quota di spettanza sulle tessere ad ARCILESBICA NAZIONALE entro il 30 Novembre di ciascun anno;

f) le socie riunite in Circolo sono tenute a inviare al Collegio delle Garanti il proprio Statuto, il nominativo delle socie che ricoprono cariche all'interno del Circolo e le eventuali modifiche, e copia dei verbali dell'Assemblea di Circolo per l'approvazione dei bilanci annuali, nonché sono tenute a inviare al Collegio delle Revisore copia dei bilanci annuali approvati.

ART. 9: ADESIONE AD ARCI

La socia ArciLesbica condivide pienamente diritti e doveri di socia di ARCI FEDERAZIONE e ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE.

ART. 10: DECADENZA

Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dalla qualifica di socia individuale e/o collettiva (ente) avviene:

- a) per il mancato rinnovo dell'adesione annuale da parte dell'ente;
- b) per il mancato pagamento della quota associativa;
- c) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organi dirigenti preposti;
- d) per dichiarazione di esclusione da parte degli organi dirigenti preposti.

TITOLO IV: STRUTTURA E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi nazionali di direzione:

- a) Congresso Nazionale;
- b) Assemblea Nazionale;
- c) Segreteria Nazionale;
- d) Presidente Nazionale;
- e) Tesoriera Nazionale;

Sono organi di garanzia e controllo:
f) Collegio delle Garanti;
g) Collegio delle Revisore dei Conti.

ART. 12: CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'organo di maggiore partecipazione associativa. Il Congresso Nazionale decide l'indirizzo politico della Associazione. Esso si svolge in forma ordinaria di norma ogni tre anni, con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, che ha il compito di convocarlo.

Partecipano di diritto, con diritto di voto, le componenti della Segreteria Nazionale, del Collegio delle Garanti e del Collegio delle Revisore.

Esso ha il compito di:

- a) discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- b) discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- c) eleggere la Segreteria Nazionale, il Collegio delle Garanti e il Collegio delle Revisore dei Conti ;
- d) revocare il mandato agli organi che ha eletto;
- e) sciogliere l'Associazione.

Il Congresso delibera il numero delle componenti della Segreteria Nazionale da eleggere: tale numero deve essere dispari e non inferiore a 5.

Il Congresso provvede all'elezione della Segreteria mediante votazione segreta sulle candidature individuali, non essendo ammessa la candidatura per lista. La procedura di voto prevede che ogni avente diritto al voto esprima un numero di preferenze massimo pari al numero delle Segretarie da eleggere.

La stessa procedura viene seguita per l'elezione del Collegio delle Garanti e del Collegio delle Revisore.

Vengono elette, rispettivamente per ciascun organo, le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità tra più candidate in ultima posizione, deve svolgersi una votazione di ballottaggio solo tra queste candidate.

Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene convocato dall'Assemblea Nazionale (a sua volta convocata nei modi previsti dal presente Statuto) con il voto favorevole di almeno i 2/3 delle aventi diritto al voto e deve svolgersi entro 3 mesi

dalla convocazione.

Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, e in particolare delibera in merito al provvedimento dell'Assemblea Nazionale di sospendere temporaneamente la Segreteria Nazionale o una o più delle sue componenti.

Il Congresso Nazionale delibera con la presenza del 50% più uno delle aventi diritto, sempre a maggioranza semplice delle presenti, salvo per l'approvazione di modifiche dello Statuto, per la revoca del mandato agli Organi e per la delibera in merito al provvedimento dell'Assemblea Nazionale di sospendere temporaneamente la Segreteria Nazionale o una o più delle sue componenti, per le quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 delle aventi diritto.

ART. 13: ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE ASSOCIATE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo di governo e di rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di:

- a) applicare le decisioni congressuali;
- b) discutere e approvare il programma di attività e definire le sue modalità di realizzazione;
- c) discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) discutere e approvare il piano di tesseramento sociale;
- e) esercitare un'azione di controllo, politico e finanziario, sull'operato degli organi eletti dal Congresso; a questo scopo l'Assemblea ha il potere di sospendere l'intera Segreteria o una o più delle sue componenti, con l'obbligo di convocare un Congresso Nazionale straordinario per la ratifica o meno di tale sospensione e l'elezione delle nuove cariche; per esercitare tale potere di sospensione è necessaria la presenza di almeno i 2/3 delle aventi diritto al voto e la maggioranza assoluta dei voti;
- f) convocare il Congresso Nazionale ordinario e straordinario, stabilendone le norme di partecipazione e svolgimento e approvandone i materiali preparatori. Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale devono tener conto del criterio di proporzionalità tra la base associativa di ciascun circolo e le sue delegate, prevedendo peraltro un numero massimo di delegate spettanti a ciascun circolo; lo stesso criterio deve essere utilizzato anche nei confronti delle socie individuali tesserate direttamente da ArciLesbica Nazionale. Deve essere garantita comunque almeno 1 delegata per circolo. L'Assemblea Nazionale deve garantire lo svolgimento del Congresso Nazionale in una sede geograficamente favorevole a tutte le realtà dei circoli o, in caso di impossibilità, provvedere a favorire la partecipazione delle delegate dei circoli più distanti o in condizioni economiche più sfavorevoli;

- g) decidere la costituzione o l'adesione a organizzazioni od imprese;
- h) revocare l'adesione di enti e la qualifica di socia, su proposta della Segreteria Nazionale;
- i) ratificare i provvedimenti di sospensione cautelare di enti e socie, predisposti dalla Segreteria Nazionale;

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

ART. 14: ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE E DELIBERE

La partecipazione all'Assemblea Nazionale è aperta a tutte le associate ARCILESBICA.

Hanno diritto di voto due delegate per ciascun ente o circolo aderente, oltre alle componenti della Segreteria Nazionale, del Collegio delle Garanti e del Collegio delle Revisore. La Segreteria Nazionale ha inoltre la facoltà di distribuire alle socie individuali una delega di voto ogni cinquanta socie individuali tesserate direttamente da ARCILESBICA NAZIONALE. L'Assemblea Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale mediante comunicazione scritta inviata agli enti, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, nonché con affissione presso i locali della propria sede.

L'Assemblea Nazionale può essere inoltre convocata, su richiesta di almeno 1/3 delle sue componenti di diritto, per mezzo della Segreteria, oppure su richiesta del Collegio delle Garanti e/o della Revisore dei Conti in merito a materie di loro competenza. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice delle presenti, salvo per l'approvazione del bilancio e sue variazioni, per la delibera di sospendere temporaneamente la Segreteria Nazionale o una o più delle sue componenti, e per la convocazione del Congresso Nazionale straordinario, per le quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 delle aventi diritto.

ART. 15: SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del governo dell'Associazione; opera collegialmente, rappresenta ed esprime l'unità politica dell'Associazione, ne attua il coordinamento politico ed organizzativo ed esercita compiti di rappresentanza politica esterna.

La Segreteria Nazionale si riunisce almeno ogni due mesi o ogni qual volta una delle sue componenti ne faccia richiesta. Essa è eletta dal Congresso Nazionale, a scrutinio segreto, ed è formata da un minimo di cinque componenti. La Segreteria Nazionale resta in carica 3 anni, il suo operato è sottoposto al controllo, politico e finanziario, dell'Assemblea Nazionale, che può sospendere il mandato, sia all'intero organo, sia a una o più delle sue componenti, in caso di gravi inadempimenti o di comportamenti non conformi ai principi ispiratori del

presente Statuto. In caso di dimissioni di singole componenti della Segreteria, quest'ultima provvederà direttamente alla sostituzione; la quota massima di sostituzioni è fissata alla metà delle componenti originariamente

elette dal Congresso: superata tale soglia, la Segreteria decade, convocando il Congresso Nazionale che provvederà alla elezione di una nuova Segreteria. In caso di dimissioni dall'incarico di Presidente e/o di Tesoriera, la Segreteria provvederà ad affidare tali incarichi ad altre componenti della Segreteria stessa.

Essa ha il compito di:

- a) garantire l'attuazione delle scelte di programma decise dall'Assemblea Nazionale e la realizzazione delle iniziative ad esso connesse;
- b) garantire il funzionamento della sede e dei servizi nazionali;
- c) fungere da organo di intermediazione e coordinamento tra enti aderenti, associate e Assemblea Nazionale, recependo tutte le istanze provenienti dalla base associativa e trasmettendole all'Assemblea, quale massimo organo direttivo dell'Associazione;
- d) convocare, almeno una volta all'anno, l'Assemblea Nazionale;
- e) redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) eseguire le delibere dell'Assemblea Nazionale;
- g) deliberare in merito alle richieste di adesione ad ARCILESBICA da parte degli enti territoriali;
- h) proporre all'Assemblea Nazionale la revoca dell'adesione dell'ente o della qualifica di socia in caso di violazione delle norme statutarie; in caso di particolare gravità e urgenza, la Segreteria Nazionale ha il potere di sospensione cautelare di enti e socie, in attesa della ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- l) inviare i verbali delle riunioni di segreteria e di assemblea nazionale ai Circoli ed enti aderenti, al Collegio delle Garanti e al Collegio delle Revisore dei Conti;
- m) sottoporre al Collegio delle Garanti le richieste di adesione da parte di nuovi circoli ed enti;
- n) informare il Collegio delle Garanti e/o il Collegio delle Revisore dei Conti, prima di prendere qualunque provvedimento cautelativo, delle controversie insorte;
- o) informare il Collegio delle Revisore dei Conti prima di approvare delibere che prevedano significative entrate e/o uscite di bilancio;
- p) convocare l'Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla richiesta di convocazione da parte del Collegio delle Garanti e/o delle Revisore dei Conti

ART. 16: PRESIDENTE

La Presidente Nazionale è la legale rappresentante dell'Associazione.

La Presidente è portavoce ufficiale dell'Associazione. Presiede e dirige i lavori dell'Assemblea Nazionale e del Congresso Nazionale.

Essa è eletta dalla Segreteria Nazionale, tra le sue componenti.

ART. 17: TESORIERA

Ha il compito di attuare le scelte amministrative degli indirizzi di bilancio fissati dall'Assemblea e dalla Segreteria Nazionale. La Tesoriera ha la facoltà di farsi coadiuvare da una figura professionale, eventualmente anche esterna all'Associazione, per la tenuta delle scritture contabili.

Essa è eletta dalla Segreteria Nazionale, tra le sue componenti.

ART 18: COLLEGIO DELLE GARANTI

È l'organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna dell'Associazione Nazionale.

Il Collegio è composto da tre socie, scelte al di fuori da quelle elette nella Segreteria Nazionale e nel Collegio delle Revisore dei Conti, e resta in carica tre anni. In caso di dimissioni di una delle componenti, la nomina della sostituta è effettuata dalle Garanti ancora in carica; in caso di dimissioni di due componenti o dell'intero Collegio, l'Assemblea Nazionale provvede alla sostituzione per il periodo mancante sino alla scadenza originaria del mandato. Esso interpreta le norme statutarie e regolamentari, dando pareri sulla corretta applicazione; verifica la conformità degli Statuti degli enti aderenti alle norme vincolanti del presente Statuto; dirime le controversie insorte tra le socie, tra gli enti aderenti, e tra questi e gli organismi dirigenti dell'Associazione.

Il Collegio delle Garanti ha il compito di esaminare i verbali delle Assemblee delle socie dei Circoli ed enti aderenti relative all'approvazione dei loro bilanci annuali, al fine di verificare la loro conformità a principi di democrazia, pur salvaguardando l'indipendenza e l'autonomia dei circoli e degli enti stessi.

Il Collegio delle Garanti ha la facoltà di ottenere, su materie di propria competenza, la convocazione da parte della Segreteria Nazionale di un'Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla richiesta.

ART. 19: COLLEGIO DELLE REVISORE DEI CONTI

È l'organo di controllo amministrativo. Il Collegio è composto da tre socie, scelte al di fuori da quelle elette nella Segreteria Nazionale e nel Collegio delle Garanti, e resta in carica tre anni. In caso di dimissioni di una delle componenti, la nomina della sostituta è effettuata dalle Revisore ancora in carica; in caso di dimissioni di due componenti o dell'intero Collegio, l'Assemblea Nazionale provvede alla sostituzione per il periodo mancante sino alla scadenza originaria del mandato. Il

Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta all'Assemblea ogni anno una relazione sul bilancio consuntivo.

Il Collegio delle Revisore dei Conti ha il compito di dirimere le controversie insorte tra le socie, e tra queste e gli organismi dirigenti dell'Associazione per le materie di sua competenza, nonché di esaminare i bilanci annuali dei Circoli e degli enti aderenti, al fine di verificare la loro conformità a principi di trasparenza, pur salvaguardando l'indipendenza e l'autonomia dei circoli e degli enti stessi.

Il Collegio delle Revisore dei Conti ha la facoltà di ottenere, su materie di propria competenza, la convocazione da parte della Segreteria Nazionale di un'Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla richiesta.

ART. 20: REGOLAMENTI DEGLI ORGANI

La Segreteria Nazionale, il Collegio delle Garanti e il Collegio delle Revisore, per rendere più agevole il loro lavoro, possono provvedere, entro 90 giorni dall'insediamento, a dotarsi di un apposito regolamento in sintonia con il presente statuto, che determini le modalità del loro funzionamento. La Segreteria Nazionale deve, inoltre, redigere il regolamento relativo alle modalità di funzionamento dell'Assemblea Nazionale.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Nazionale è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, per intero o per quote; b) le eccedenze degli esercizi annuali; c) erogazioni, donazioni e lasciti; d) partecipazioni societarie; e) fondo di riserva (parte del residuo attivo di bilancio è da accantonare nel fondo di riserva).

ART. 22: FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'Associazione Nazionale sono:

a) le quote annuali di adesione degli enti e di tesseramento delle socie; b) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; d) i contributi pubblici e privati.

ART. 23: BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve essere redatto dalla Segreteria Nazionale e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Nazionale entro il 30 Aprile successivo. Il bilancio consuntivo deve essere comprensivo dello

stato patrimoniale dell'Associazione Nazionale. Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento di un fondo di riserva. L'utilizzo del suddetto fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea Nazionale. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e in parte tenuto a disposizione per iniziative e per nuovi impianti e attrezzature.

TITOLO VI: NORME GENERALI PER LA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

ART. 24: PRINCIPI GENERALI

ARCILESBICA si ispira e si uniforma ai principi espressi statutariamente da ARCI. In particolare all'adozione di strumenti democratici di governo; alla trasparenza delle decisioni; alla verificabilità dei programmi; all'uguaglianza di diritti tra tutte le socie.

ART. 25: VOTAZIONI

Nelle votazioni congressuali e assembleari ogni avente diritto ha diritto a un solo voto; non sono mai ammesse subdeleghe. Le decisioni degli organi sono normalmente deliberate con voto palese, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto e qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 delle partecipanti al voto.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26: SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento di ARCILESBICA può essere deciso solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. Il patrimonio dell'Associazione Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni Nazionali senza scopo di lucro aventi finalità assistenziali e di interesse generale analoghe a quelle di ARCILESBICA.

ART. 27: COLLEGIO DI LIQUIDATRICI

Il Congresso Nazionale dovrà determinare le modalità di liquidazione e scioglimento dell'Associazione, nonché nominare un Collegio di Liquidatrici incaricato di procedere alla liquidazione e allo scioglimento.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28: RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

*Statuto approvato dal 5° Congresso ArciLesbica
Firenze, 12, 13 e 14 Dicembre 2008*